



**Segreteria Nazionale**  
Via Farini, 62 - 00186 Roma  
Tel. +39 06 48903773 - 48903734  
Fax: +39 06 62276535  
[coisp@coisp.it](mailto:coisp@coisp.it)  
[www.coisp.it](http://www.coisp.it)

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 126/15 S.N.

Roma, 2 febbraio 2015

**AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA**  
**Direttore Generale della Pubblica Sicurezza**  
**Prefetto Alessandro Pansa**

**OGGETTO: Art. 55 septies, comma 5 ter, del D.Lgs. 165/2001 - Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.**  
**LA STORIA INFINITA!!**

*Adesso anche il Questore di Roma pensa di poter dire la sua ed in un'Amministrazione sempre più incapace, come è oramai questa della P.S., forse ha proprio ragione a ritenere di poterlo fare!!*

Egregio Signor Capo della Polizia,

con lettera del 23 maggio 2014 inviato all'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Suo Dipartimento, recante prot. 494/14 S.N. e pari oggetto della presente, nel richiamare il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, conv. con mod. in Legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha modificato l'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come di seguito evidenziato in grassetto

**Articolo 55-septies comma 5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici ~~l'assenza è giustificata~~ il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, **anche in ordine all'orario**, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione **o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.****

questa O.S. ha precisato che il raffronto tra il vecchio e il nuovo testo, coordinato con le norme contrattuali che riguardano la Polizia di Stato, portano alla ragionevole conclusione che nulla può essere in concreto variato rispetto al regime pre-riforma per il personale di Polizia, e che l'interpretazione fornita dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 2/2014 del 17.02.2014 non è affatto conciliabile con il nostro Comparto per la peculiarità dell'attività svolta e degli istituti previsti.

Puntualizzavamo che difatti, a seguito dell'intervento del COISP, la Direzione Centrale per le Risorse Umane, in data 28 aprile 2014, ha emanato una circolare con la quale ha affermato che "la gestione delle richieste di assenze dal servizio per espletare visite, terapie e prestazioni specialistiche sarà effettuata secondo le prevalenti disposizioni regolamentari, previo accertamento dei presupposti normativamente prescritti".

Cosicché - continuavamo - **la maggior parte degli Uffici e Reparti di Polizia d'Italia si è adeguata a tale disposizione, ritornando alla gestione prevista dalla ministeriale n. 557/RS/01/61/4166 del 2.8.2013, in cui si legge che è "possibile imputare l'assenza dal servizio del dipendente che debba effettuare una visita specialistica o similare all'istituto del congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologia in atto".**

Denunciavamo tuttavia che, in totale contrasto con quanto precisato dallo stesso Dipartimento, alcuni hanno preferito lasciare in stand-by i relativi provvedimenti di concessione, omettendo quindi di provvedervi, nelle more di una risposta al quesito da parte della Funzione pubblica. Portavamo in evidenza quanto accadeva presso le Questure di Macerata e Trieste e **chiedevamo a codesto Ufficio di esplicitare subito**

**ed a chiare lettere a tutti gli uffici centrali e periferici** - Trieste e Macerata compresi - **che la circolare del 28 aprile 2014, stanti le specificità contrattuali che caratterizzano il rapporto di impiego della Polizia di Stato, va intesa nel senso che rivive la regolamentazione di cui alla circolare 557/RS/01/61/4166, del 2.8.2013 ove era puntualizzato che era “possibile imputare l’assenza dal servizio del dipendente che debba effettuare una visita specialistica o similare all’istituto del congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologia in atto”, non rinvenendosi, nel nuovo testo dell’articolo 55 septies comma 5 ter, alcun elemento differenziale applicabile al personale della Polizia di Stato, rispetto al testo previgente.**

Ebbene, nel mentre l’Ufficio anzidetto continua a fare una pennichella in dolce compagnia della Direzione Centrale per le Risorse Umane che ancora non sembra in grado di “*acquisire da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica i criteri di attuazione sull’esatta applicazione delle innovazioni normative introdotte dal D.L. n. 101/2013*” dei quali con la menzionata nota del 28.4.2014 si è dichiarata di essere “*in attesa*”, alle interpretazioni assurde della citate Questure di Trieste e Macerata, si è aggiunto adesso il Questore di Roma il quale, stante la perdurante manchevolezza del Suo Dipartimento, ha ritenuto di poter dire la sua sulla questione, con ovvie implicazioni negative nei confronti del personale dallo stesso dipendente.

Con l’allegata nota del 10 gennaio u.s., difatti, il predetto Questore ha inteso affermare che “*visto il perdurare dell’attesa nel ricevere chiare e definitive linee guida da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, si rende necessario effettuare un’attenta disamina della materia in esame, non più procrastinabile, al fine di definire i criteri di applicazione in linea con le innovazioni normative introdotte dal suddetto D.L. n. 101 e con quanto reso noto dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane nella circolare n. 333.A9807.F/2718-2014 del 28.04.2014 e dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare n. 2 del 17/02/2014*”, per poi puntualizzare che “*le assenze dal servizio per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, non possono rientrare nella fattispecie per la quale è prevista la concessione del congedo straordinario per malattia*” (l’esatto contrario di quanto affermato con la circolare del 28.04.2014 dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane!!!) per cui il personale che dovrà effettuare citate visite, terapie, etc... avrebbe dovuto fruire degli istituti dei permessi brevi recuperabili (art. 17 DPR 395/1995) e dei cambi turno (art. 11 ANQ).

**Ancora una volta, quindi, Egregio Signor Capo della Polizia, mentre il Suo Dipartimento pensa evidentemente a tutt’altro che il buon governo del personale, ognuno fa quel che gli pare così creando un’applicazione delle normative che non ha nulla di univoco ... con conseguente disparità di trattamento nei riguardi dei poliziotti.**

Ma questa Sua Amministrazione è una o centomila???

È gradito un cortese riscontro.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale del Co.I.S.P.  
*Franco Maccari*



# Questura di Roma

Cat. B1a n.1.2.13

Roma, 30 GEN. 2015

**OGGETTO: Assenze del personale della Polizia di Stato per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.**

**Al Sig. Vicario**

**Ai Sigg. Dirigenti Divisioni e Uffici Questura**

**Ai Sigg. Dirigenti Commissariati di P.S. Sezionali e Distaccati**

**Al Personale Polizia di Stato - Albi**

**E p.c. :**

30 GEN. 2015

**Alle Organizzazioni Sindacali**

## L O R O S E D I

Come è noto il comma 5 ter dell'art.55 septies del decreto legislativo n.165/2001, applicabile anche al personale della Polizia di Stato, stabiliva che *"nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione"*.

Come comunicato con circolare Cat.B1a n.1.2.13 del 20.02.2014, il D.L. 31 agosto 2013 n.101, convertito in legge 30 ottobre 2013 n.125, ha emendato il suddetto comma 5 ter dell'art.55 septies, prescrivendo l'imputabilità delle assenze di cui sopra all'istituto del permesso e prevedendo l'indicazione dell'orario nelle attestazioni rilasciate al riguardo.

La Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, con circolare n.333.A9807.F.4/2718-2014 del 28.04.2014, ha reso noto che, in attesa di acquisire da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica i criteri di attuazione sull'esatta applicazione dell'innovazione normative introdotte dal suddetto D.L. n.101, *la gestione delle richieste per le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici deve essere effettuata secondo le previgenti disposizioni regolamentari, previo accertamento dei presupposti normativi prescritti*.

A seguito di tale comunicazione ministeriale questa Questura, con circolare datata 07.05.2014, ha evidenziato che, nell'attesa di ricevere precise disposizioni, *temporaneamente* occorreva far riferimento al contenuto della precedente circolare del 02.01.2014, in cui era stato reso noto che per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, oltre ai casi in cui è possibile richiedere il congedo straordinario per gravi motivi, si poteva ricorrere anche agli altri istituti quali, il permesso breve, il cambio turno o l'imputazione a malattia.

Ciò premesso, visto il perdurare dell'attesa nel ricevere chiare e definitive linee guida da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, si rende necessario effettuare un'attenta ed accurata disamina della materia in esame, non più procrastinabile, al fine di definire i criteri di applicazione in linea con le innovazioni normative introdotte dal suddetto D.L. n.101 e con quanto reso noto dalla suddetta Direzione nella circolare n. 333.A9807.F.4/2718-2014 del 28.04.2014 e dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare n.2 del 17/02/2014.



# Questura di Roma

Pertanto, tenuto conto anche di quanto deciso in materia da altri Uffici dell'Amministrazione, come la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato con circolare n.2014/0004177 del 26.06.2014, si ritiene che, a seguito di quanto introdotto dal D.L. 101, le assenze dal servizio per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, non possano rientrare nella fattispecie per la quale è prevista la concessione del congedo straordinario per malattia. Quindi, nelle more della soluzione del quesito formulato dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane al Dipartimento della Funzione Pubblica, **a decorrere dal 01 gennaio 2015**, gli unici istituti attivabili dal dipendente della Polizia di Stato in occasione delle visite specialistiche ed esami diagnostici in parola, sono i **previgenti istituti del congedo straordinario per gravi motivi** (art.37 DPR 3/1957), dei **permessi brevi** recuperabili (art.17 D.P.R. 395/1995) e dei **cambi turno** (art.11 A.N.Q. 2009).

Al riguardo si precisa che il ricorso al congedo straordinario per malattia può essere effettuato solo in presenza di uno stato patologico del dipendente debitamente certificato, con diagnosi e prognosi, da parte di un sanitario (art.61 del Regolamento di Servizio). Peraltro, nel caso di concomitanza fra l'espletamento di visita specialistica e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia che, come sopra detto, deve essere attestata da parte di un medico.

Si confida nella massima osservanza di quanto sopra da parte delle SSLL, con preghiera di voler dare la più ampia diffusione della presente a tutto il personale dipendente appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, il quale potrà fare ricorso a tali istituti nel rispetto delle relative normative, regolamenti e modalità di applicazione.

IL QUESTORE  
(D'Angelo)

/LR



**Segreteria Nazionale**  
Via Farini, 62 - 00186 Roma  
Tel. +39 06 48903773 - 48903734  
Fax: +39 06 62276535  
[coisp@coisp.it](mailto:coisp@coisp.it)  
[www.coisp.it](http://www.coisp.it)

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 494/14 S.N.

Roma, 23 maggio 2014

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  
00184 ROMA

**OGGETTO: Art. 55 septies, comma 5 ter, del D.Lgs. 165/2001 - Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.**  
**LA STORIA INFINITA!!**

Il D.L. 31-8-2013 n. 101 conv. con mod. in Legge 30 ottobre 2013, n. 125 ha modificato l'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Per praticità evidenziamo sotto le modifiche in grassetto.

Articolo 55-septies comma 5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici ~~l'assenza è giustificata~~ **il permesso è giustificato** mediante la presentazione di attestazione, **anche in ordine all'orario**, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione **o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.**

Il raffronto tra il vecchio e il nuovo testo, coordinato con le norme contrattuali che riguardano la Polizia di Stato portano alla ragionevole conclusione che nulla può essere in concreto variato rispetto al regime pre-riforma per il personale di Polizia, e che l'interpretazione fornita dal Dipartimento della Funzione pubblica con circolare n. 2/2014 del 17.02.2014 non è affatto conciliabile con il nostro Comparto per la peculiarità dell'attività svolta e degli istituti previsti (v. anche intervento di questa Segreteria n. 361/14 S.N. dell'11 aprile 2014).

Difatti, a seguito dell'intervento del COISP, la Direzione Centrale per le Risorse umane, in data 28 aprile 2014, ha emanato una circolare con la quale si è affermato che *“la gestione delle richieste di assenze dal servizio per espletare visite, terapie e prestazioni specialistiche sarà effettuata secondo le previgenti disposizioni regolamentari, previo accertamento dei presupposti normativamente prescritti”*.

Cosicché, **la maggior parte degli Uffici e Reparti di Polizia d'Italia si è adeguata a tale disposizione, ritornando alla gestione prevista dalla ministeriale n. 557/RS/01/61/4166 del 2.8.2013, in cui si legge che è “possibile imputare l'assenza dal servizio del dipendente che debba effettuare una visita specialistica o simile all'istituto del congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologia in atto”**.

**La maggior parte, ma non tutti.**

Risulta infatti che alcuni abbiano preferito lasciare in stand-by i relativi provvedimenti di concessione, omettendo quindi di provvedere, nelle more di una risposta al quesito da parte della Funzione pubblica.

Tra essi spiccano le questure di **Macerata e Trieste**.

**Macerata** usa il più sbrigativo criterio di Ponzio Pilato, sulla base del quale si limita a diramare la ministeriale del 28 aprile 2014 *“per opportuna conoscenza e per la massima diffusione al personale dipendente”* alimentando così la confusione e di fatto costringendo i dipendenti interessati a dette visite a pendere dalle labbra del magnifico Reggente dell'Ufficio personale.

**Trieste**, invece, ha emanato una circolare interna con la quale si dispone che *“le assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici saranno giustificate a titolo di permesso orario (i permessi brevi ...) o di congedo straordinario per gravi motivi”*. Quanto sopra viene fatto *“nell’intento di trovare una provvisoria regolamentazione della materia aderente al buon senso e alla logica del recente dettato legislativo”*.

Incredibile ma vero! L’illuminato Questore di Trieste si arroga il potere di regolamentare la materia, disponendo addirittura l’utilizzo di due istituti che il Dipartimento non ha ritenuto applicabili al caso di specie: l’obbligo di fruire dei permessi brevi è stato revocato in quanto tale istituto è stato riconosciuto non confacente a garantire l’assolvimento del diritto in questione; il congedo straordinario per *gravi motivi* non è mai stato neppure minimamente considerato!!

Beh, è evidente che a rimetterci, in entrambi i suddetti casi, è il personale che versa in condizioni di particolare fragilità.

È altresì evidente che, a parità di disciplina, non è ammissibile che i Questori facciano di testa propria, creando così discriminazioni evidentissime, fondate soltanto sul dato geografico.

Si chiede pertanto a codesto Ufficio di **esplicitare subito ed a chiare lettere a tutti gli uffici centrali e periferici** - Trieste e Macerata compresi - che la circolare del 28 aprile 2014, stanti le specificità contrattuali che caratterizzano il rapporto di impiego della Polizia di Stato, va intesa nel senso che rivede la regolamentazione di cui alla circolare 557/RS/01/61/4166, del 2.8.2013 ove era puntualizzato che era *“possibile imputare l’assenza dal servizio del dipendente che debba effettuare una visita specialistica o simile all’istituto del congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologia in atto”*, non rinvenendosi, nel nuovo testo dell’articolo 55 septies comma 5 ter, alcun elemento differenziale applicabile al personale della Polizia di Stato, rispetto al testo previgente.

In attesa di cortese urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP